

## **Regolamento per la concessione delle rateizzazioni e modalità di attuazione in caso di crediti vantati dall'Università IULM nei confronti di studenti**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 16877 del 2 ottobre 2014)

### **ART. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di concessione e di attuazione delle rateizzazioni concesse agli studenti che hanno beneficiato di provvidenze economiche nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario e che hanno contratto un debito nei confronti dell'Università IULM.

### **Art. 2 - Tipologie di debiti per i quali può essere richiesta la rateizzazione**

Lo studente può richiedere una rateizzazione degli importi dovuti nei seguenti casi:

1. decadenza dai benefici per studenti iscritti per la prima volta al primo anno per mancato conseguimento del requisito di merito previsto dal Bando di Concorso;
2. decadenza dai benefici in seguito ad accertamento di mancato possesso del requisito di reddito autocertificato. La rateizzazione sarà concessa soltanto per la restituzione del rimborso tasse erogato e della sanzione amministrativa applicata prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012 (restituzione di un importo pari al triplo di quanto percepito a titolo di Borsa di studio). L'importo della Borsa di studio erogato andrà restituito in un'unica soluzione.

### **Art. 3 - Importo minimo**

Le rateizzazioni possono essere concesse solo per importi dovuti complessivamente pari o superiori a € 1.000,00. Per importi inferiori a tale somma la restituzione deve avvenire mediante versamento in rata unica entro 30 giorni complessivi dalla notifica del debito.

### **Art. 4 – Modalità di richiesta della rateizzazione**

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università IULM in forma scritta utilizzando l'apposito modulo o in carta libera (via fax, e-mail, posta ordinaria), entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del debito. La richiesta inoltrata implica l'accettazione del presente Regolamento.

La mancata richiesta della rateizzazione nei tempi indicati comporta automaticamente l'obbligo di restituzione di quanto dovuto entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del debito.

### **Art. 5 – Decorrenza della rateizzazione e cadenza delle rate**

La rateizzazione, se concessa, decorre dal mese immediatamente successivo al mese di presentazione dell'istanza.

Le rate previste sono da intendersi mensili e da pagarsi entro l'ultimo giorno del mese. Qualora questo cada in giorno festivo, la scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

### **Art. 6 – Importo minimo della rata**

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8:

1. Per i debiti di cui all'art. 2, comma 1, ogni rata deve essere di importo minimo non inferiore a € 200,00.
2. Per i debiti di cui all'art. 2, comma 2, ogni rata deve essere di importo minimo non inferiore a € 300,00.

### **Art. 7 – Interessi**

L'Università IULM non applica interessi per rateizzazioni concordate secondo il successivo art. 8. Nei casi di inadempienza o irregolarità nei pagamenti, saranno applicati gli interessi legali, come definiti dall'art. 1284 del Codice Civile, il cui tasso è determinato annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 8 – Durata massima della rateizzazione senza interessi**

Lo studente può richiedere una rateizzazione che si estenda per un numero di mensilità entro i limiti massimi di seguito definiti, variabili in relazione alla natura del debito.

1. In caso di debito di cui all'art. 2, comma 1 (studenti iscritti per la prima volta al primo anno che non conseguono il requisito di merito previsto dal bando di concorso) la rateizzazione ha durata massima di 12 mesi per importi dovuti pari o inferiori a € 2.400,00 e di 18 mesi per importi dovuti compresi tra € 2.400,01 e € 3.500,00.
2. . In caso di debito di cui all'art. 2, comma 2 (studenti che decadono dai benefici in seguito ad accertamento di mancato possesso del requisito di reddito autocertificato), la rateizzazione sarà concessa soltanto per la restituzione del rimborso tasse erogato e della sanzione amministrativa applicata prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012 (restituzione di un importo pari al triplo di quanto percepito a titolo di Borsa di studio). L'importo della Borsa di studio erogato andrà restituito in un'unica soluzione. La rateizzazione ha durata massima di 12 mesi per importi dovuti pari o inferiori a € 3.600,00, di 18 mesi per importi dovuti compresi tra € 3.600,01 e € 9.600,00, di 24 mesi per importi superiori a € 9.600,00.

### **Art. 9 – Interruzione della rateizzazione in seguito a termine della carriera accademica**

1. Lo studente che a qualunque titolo (laurea, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, sospensione degli studi, ecc), termina il percorso accademico presso l'Università IULM, decade dal diritto alla rateizzazione e deve corrispondere l'intera somma residua entro i 30 giorni precedenti la conclusione della carriera.

2. Alla disposizione di cui sopra si deroga, proseguendo con la rateizzazione già in essere, solo ed esclusivamente se, entro i 10 giorni precedenti il termine della carriera accademica, si presenta prestazione di garanzia di cui al successivo art. 10. In caso di non ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo si applica l'art. 12, comma 2.

### **Art. 10 – Prestazione di garanzia**

1. Qualora lo studente si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1, può proseguire la rateizzazione già in essere solo ed esclusivamente fornendo prestazione di garanzia da parte dei genitori, tramite apposito modulo fornito dall'Ufficio DSU IULM. In questo caso, qualora si interrompessero i pagamenti delle rate concordate, la prestazione di garanzia autorizza l'Università IULM a rivalersi, a propria discrezione, sui beni dello studente e/o su quelli dei garanti.

2. I garanti possono anche essere persone diverse dai genitori, ma in questo caso l'Università si riserva il diritto di valutare la solidità patrimoniale degli stessi e l'adeguatezza al ruolo di garante, anche in considerazione dell'entità del debito.

### **Art. 11 – Pagamento**

Il pagamento delle rate deve avvenire esclusivamente mediante le modalità indicate dall'Università nella comunicazione inviata in risposta alla richiesta di rateizzazione.

### **Art. 12 – Mancato pagamento delle rate**

1. Qualora il debitore non rispetti il termine di pagamento di due o più rate (anche non consecutive) o altra norma prevista dal Regolamento, decade dal diritto alla rateizzazione e deve corrispondere, entro e non oltre 30 giorni, l'intera somma residua e gli interessi legali indicati all'art. 7.

2. In caso di non ottemperanza, l'Università avvierà le pratiche per un recupero forzoso mediante cartella esattoriale o altro mezzo consentito dalla normativa vigente, i cui eventuali costi cadranno interamente sul debitore. L'Università si riserva altresì di procedere a ulteriori provvedimenti amministrativi, tra i quali il blocco della carriera scolastica universitaria.

### **Art. 13 – Mancata concessione della rateizzazione**

L'Università IULM, valutata la condizione di ogni singolo richiedente, si riserva comunque la facoltà di non accogliere l'istanza di rateizzazione e stabilire il pagamento in rata unica e il termine entro

cui effettuarlo. Il pagamento nei termini fissati comporta la non applicazione degli interessi di cui all'art. 7.

#### **ART. 14 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione e si applica a tutti i debiti accesi dagli studenti a partire dal 1° settembre 2014. I debiti accesi precedentemente e le rateizzazioni avviate prima di tale data, proseguono secondo quanto concordato tra gli studenti e l'Università IULM al momento dell'inizio della rateizzazione.